



R.S.A. FABI – FIBA / CISL – FISAC / CGIL – UILCA Banca Monte Parma

A TUTTE LE COLLEGHE / A TUTTI I COLLEGHI

Nota informativa su “Piano Ferie 2013”

In questi giorni sono in corso di presentazione e approvazione i “Piani Ferie 2013”; vi inviamo la seguente “nota informativa”, al fine di ribadire i principali riferimenti normativi che regolano la loro predisposizione, rivenienti dall’Accordo Banca Monte Parma del 14/01/2012 e dal CCNL 19/01/2012, anche allo scopo di chiarire dubbi e questioni interpretative su Ferie, Banca ore, Ex Festività sopresse (P.S.F.) e “Giornate di solidarietà”.

FERIE

L’accordo 14/01/2012 prevede per l’anno 2013, così come per l’anno scorso, che i dipendenti di Banca Monte Parma debbano pianificare le loro ferie tenendo conto che, **in caso di residui di ferie degli anni precedenti eccedenti le 25 giornate, non si potranno pianificare più di 25 giornate oltre a quelle spettanti per l’anno in corso.**

LE FERIE NON FRUITE NON VENGONO NÉ RETRIBUITE NÉ PERSE, MA PORTATE A NUOVO PER L’ANNO SUCCESSIVO. RICORDIAMO, INOLTRE, CHE I PIANI FERIE, TEMPESTIVAMENTE, DEVONO ESSERE CONFERMATI DALL’AZIENDA AL LAVORATORE/LAVORATRICE E RISPETTATI; SOLO IN CASI ECCEZIONALI SI POSSONO VARIARE DI COMUNE ACCORDO TRA L’AZIENDA ED IL LAVORATORE/LAVORATRICE.

BANCA ORE

L’accordo 14/01/2012 prevede che la Banca Ore accantonata debba essere fruita entro la scadenza prevista dal CCNL.

L’art. 106 del CCNL 19/01/2012 prevede che il recupero debba essere effettuato entro **24 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive (cioè dalla data di accantonamento a Banca Ore).** In questo arco di tempo, **il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo da lui prescelto, dando semplicemente preavviso all’azienda, come segue:**

- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

NON C’È BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA PER FRUIRE DELLA BANCA ORE, MA SEMPLICEMENTE DEL RISPETTO DEI SUDDETTI TEMPI DI PREAVVISO; OVVIAMENTE, NON C’È ALCUN OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA BANCA ORE NEL PIANO FERIE.

Trascorso tale termine l’azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore confluite in banca ore e non fruita; in difetto di accordo l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi i tempi di fruizione.

Invitiamo tutte le colleghe e tutti i colleghi a fruire della Banca Ore entro la scadenza, per evitare che le ore non fruita vengano meno alla scadenza contrattuale prevista.

EX FESTIVITA’ SOPPRESSE (P.S.F.)

Le ex-festività, sopresse con legge 5 marzo 1977 n. 54, nel 2013 sono: il 19 marzo (San Giuseppe), il 9 maggio (Ascensione), il 30 maggio (Corpus Domini), il 29 giugno (San Pietro e Paolo) e il 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale); tali giornate, nel caso cadano in giorno feriale, danno diritto ad altrettanti giorni di permesso retribuito, da fruire nell’anno di maturazione.

Per l’anno 2013, i P.S.F. spettanti sono pari, per i Lavoratori appartenenti alle Aree Professionali, a n. 4 giornate (ricordiamo infatti che, in base a quanto previsto dall’art. 56 del

CCNL 19/01/2012, mentre i lavoratori appartenenti alle Aree Professionali – nel periodo 2012-2016 – sono tenuti a contribuire al Fondo nazionale per il sostegno all'occupazione nel settore credito (F.O.C.) con 7 ore e 30 minuti di Banca Ore, i Quadri Direttivi ed i Dirigenti finanziano il F.O.C. con la riduzione di una giornata di P.S.F., che così, per il 2013, diventano pari a n. 3 giornate).

Tali giornate sono utilizzabili dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno e devono essere fruite in giorni nei quali il lavoratore/lavoratrice ha diritto all'intero trattamento economico, cioè non in giorni di aspettativa, o di permesso non retribuito. Quindi, **NON FISSATE nelle giornate del 19 marzo 2013, 9 maggio 2013, 30 maggio 2013 e 4 novembre 2013 LE GIORNATE DI SOLIDARIETA' !!!**.

Il CCNL 19/01/2012 stabilisce che **NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI INSERIMENTO DEI P.S.F. IN PIANO FERIE, SALVO IL CASO IN CUI IL LAVORATORE/LAVORATRICE INTENDA FRUIRE DEGLI STESSI, IN TUTTO O IN PARTE, IN AGGIUNTA A PERIODI DI FERIE OVVERO – ANCHE SE DISGIUNTAMENTE DALLE FERIE MEDESIME – IN TRE O PIU' GIORNATE CONSECUTIVE; IN TUTTI GLI ALTRI CASI E' PERTANTO SUFFICIENTE COMUNICARE LA RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI P.S.F. CON UN CONGRUO PREAVVISO.**

Il CCNL stabilisce inoltre che per i P.S.F che, pur spettando (e dovendo essere fruiti), non siano stati comunque utilizzati nell'anno di competenza, verrà liquidata la corrispondente retribuzione entro la fine di febbraio dell'anno successivo nella misura di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

Quest'anno c'è anche una **FESTIVITA', IL 2 GIUGNO 2013 (Festa della Repubblica), COINCIDENTE CON LA DOMENICA;** l'art. 54 del CCNL 19/01/2012 prevede che, in alternativa al compenso aggiuntivo, tale festività produca un ulteriore giornata di permesso retribuito da fruire nel corso dell'anno (perverrà successivamente apposita comunicazione al riguardo).

GIORNATE DI SOLIDARIETA'

Ricordiamo, infine, che l'Accordo 14/01/2012 prevede che, anche per l'anno 2013, ad ogni dipendente di Banca Monte Parma sia applicata una riduzione di orario di lavoro pari a n. 5 giornate ("di solidarietà"), con corrispondente riduzione del trattamento economico.

NEL MESE DI FEBBRAIO SCORSO E' STATO ACCREDITATO AI DIPENDENTI, DA PARTE DEL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO, L'IMPORTO PARI AL 60% DELLA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CHE ERA STATO EFFETTUATO PER L'UTILIZZO DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETA' NELL'ANNO 2012; QUESTO E' UN ELEMENTO CHE RENDE POSSIBILE UNA SCELTA MAGGIORMENTE CONSAPEVOLE PER L'ANNO 2013.

Infatti, l'Accordo 14-01-2012 prevede due modalità per l'effettuazione delle n. 5 giornate di "riduzione dell'orario di lavoro":

1. senza svolgimento dell'attività lavorativa, con corrispondente riduzione del trattamento economico (cioè, *in tali giornate si rimarrà assenti dal lavoro e verrà corrispondentemente ridotto il trattamento economico*).

RICORDIAMO CHE SOLO IN QUESTO CASO E' POSSIBILE OTTENERE LE PRESTAZIONI DEL "FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO" CIOE' L'EROGAZIONE AI LAVORATORI INTERESSATI DALLA "RIDUZIONE DI ORARIO DI LAVORO" DELL'ASSEGNO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO CALCOLATO NELLA MISURA DEL 60% DELLA RETRIBUZIONE CHE SAREBBE SPETTATA PER I PERIODI NON LAVORATI .

2. con svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso l'utilizzo dei P.S.F., senza diritto ad alcun trattamento economico sostitutivo (cioè, in tali giornate – con riduzione di un giorno di P.S.F per ogni giorno di "compensazione"- ci si dovrà recare regolarmente al lavoro e si percepirà per la giornata lavorata la regolare retribuzione).

//*/*/*/*/*/*

Vi invitiamo a contattare le Rappresentanze Sindacali Aziendali per ogni approfondimento o chiarimento in merito e per segnalare ogni eventuale problematica.

Parma, 21 marzo 2013

Rappresentanze Sindacali Aziendali
FABI - FIBA/CISL- FISAC/CGIL - UILCA
Banca Monte Parma